



COMUNITÀ EVANGELICA-RIFORMATA DI LOCARNO E DINTORNI
EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LOCARNO UND UMGEBUNG
COMMUNAUTE EVANGELIQUE-REFORMEE DE LOCARNO ET ENVIRONS

STATUTI

DELLA COMUNITA' EVANGELICA-RIFORMATA DI LOCARNO E DINTORNI

I. Principi generali

1. Gli evangelici riformati abitanti nel Locarnese formano la comunità locale denominata "Comunità evangelica-riformata di Locarno e dintorni".
La sede legale è Locarno. La sua durata è indeterminata.
2. La Comunità evangelica-riformata di Locarno e dintorni confidando nella grazia del Signore Gesù Cristo
 - a) Professa di voler appartenere al popolo di Dio sul fondamento della sua Parola nell'Antico e nel Nuovo Testamento.
 - b) Accetta i principi essenziali della Riforma per la ricerca di una sempre rinnovata obbedienza allo spirito del Vangelo.
 - c) Riconosce come suo fine la testimonianza al Vangelo di Gesù Cristo che la impegna nel servizio di ogni persona.
 - d) E' in piena comunione di fede e di collaborazione con le altre comunità evangeliche riformate nel Cantone Ticino e con esse costituisce la Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino (CERT) e ne accetta gli statuti.
 - e) Collabora nello spirito del movimento ecumenico con altre confessioni e denominazioni cristiane.
3. E' membro della comunità ogni persona fisica che:
 - a) riconosce l'articolo 2 dei presenti statuti ed è domiciliata o residente nel Locarnese oppure soggiorna ripetutamente o per lungo tempo nella nostra regione e manifesta la sua adesione quale membro per iscritto.
 - b) Per l'eleggibilità e il diritto di voto è necessario aver 16 anni compiuti.
4. I membri della comunità si impegnano a sostenere le attività della stessa versando un contributo in proporzione alla propria situazione finanziaria.
5. L'appartenenza alla nostra comunità prende fine con le dimissioni comunicate per iscritto o il trasferimento fuori zona.

II. ORGANI E SERVIZI

La comunità e ogni singolo membro sono al servizio di Cristo e partecipano al suo unico e individuale sacerdozio: perciò ogni membro è chiamato a partecipare al ministero della Chiesa.

6. La comunità esplica le sue attività mediante organi e servizi dei quali tutti i membri sono corresponsabili.
7. Organi della comunità sono:
 - a) l'assemblea generale dei membri
 - b) il consiglio di chiesa
 - c) la commissione dei revisori
8. Servizi della comunità sono:
 - a) il ministero pastorale
 - b) l'insegnamento dei catechisti
 - c) i servizi sociali
 - d) ogni altra attività di testimonianza cristiana.
9. I circoli della comunità si organizzano secondo il regolamento interno approvato dall'assemblea generale dei membri.

III. L'ASSEMBLEA GENERALE

10. Organo superiore della comunità è l'assemblea generale dei membri che è ordinaria o straordinaria.

Le assemblee ordinarie e straordinarie vengono convocate con almeno 15 giorni di preavviso tramite lettera ad ogni membro e pubblicazione sull'organo ufficiale della comunità. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea generale può decidere soltanto sugli argomenti fissati nell'ordine del giorno.

Di regola l'assemblea è diretta dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.

Ogni membro presente può proporre un presidente del giorno che sarà eletto a maggioranza semplice.

Se l'assemblea è stata regolarmente convocata è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le assemblee sono aperte a tutti. Hanno diritto di voto soltanto i membri della comunità che hanno aderito alla stessa giusta l'articolo 3 di cui sopra.
11. Vengono indette di regola due assemblee generali:
 - a) L'assemblea generale ordinaria primaverile da tenersi entro il 30 aprile di ogni anno che:
 - elegge gli scrutatori
 - approva il verbale dell'ultima assemblea generale
 - esamina e approva i rapporti annuali e i consuntivi del consiglio di chiesa
 - elegge per la durata di un quadriennio il presidente e i membri del consiglio di chiesa, i revisori dei conti e un loro supplente, i delegati e i supplenti al sinodo della CERT, i membri dei consigli di fondazione e i rispettivi revisori
 - elegge o revoca i pastori e le pastore
 - propone i candidati al consiglio sinodale, alla commissione di ricorso e di revisione della CERT

- delibera su questioni poste
 - a) dal consiglio di chiesa,
 - b) da iniziative firmate da almeno dieci membri della comunità e inoltrate almeno sei settimane prima della data dell'assemblea,
 - c) dal sinodo
 - d) dal consiglio sinodale della CERT
- autorizza spese straordinarie
- approva e modifica statuti e regolamenti
- delibera la vendita o la cessione di beni della comunità.

b) L'assemblea generale ordinaria autunnale da tenersi entro il 31 ottobre di ogni anno, a carattere prevalentemente amministrativo e informativo

- elegge gli scrutatori
- approva il verbale dell'ultima assemblea generale
- esamina e approva i preventivi
- delibera su questioni poste dal consiglio di chiesa

- 12.** Le assemblee generali straordinarie sono convocate
- a) dal consiglio di chiesa quando lo ritiene opportuno
 - b) su richiesta scritta e motivata di almeno trenta membri aventi diritto di voto e di eleggibilità. In questo caso l'assemblea generale dovrà aver luogo entro sei settimane dalla data di presentazione della richiesta.
- 13.** Le delibere assembleari sono prese alla maggioranza relativa dei voti emessi. È esclusa la rappresentanza. Le votazioni e le elezioni hanno luogo per alzata di mano, tranne nel caso che un quarto dei membri presenti domandi lo scrutinio segreto. In caso di parità di voti decide il presidente, in sua assenza il vicepresidente. L'elezione e la revoca dei pastori e pastore, la modifica di precedenti delibere assembleari e quelle degli statuti sono decise a maggioranza di due terzi dei voti validi. L'elezione dei pastori e delle pastore avviene a scrutinio segreto.
- 14.** Il verbale redatto dal segretario del consiglio di chiesa è firmato da questi e dal presidente.

IV. IL CONSIGLIO DI CHIESA

Il consiglio di chiesa è l'organo collegiale eletto dell'assemblea generale. Esso ha il compito di guidare l'attività della comunità attuando gli indirizzi e le delibere dell'assemblea e interpretando le necessità concrete del momento alla luce del Vangelo e in stretto contatto con la comunità dei fedeli. Esso promuove tutte quelle iniziative che possono favorire lo sviluppo della vita comunitaria e della testimonianza della Chiesa.

- 15.** Il consiglio di chiesa è composto
- a) dal presidente e
 - b) sei membri eletti dall'assemblea fra i membri della comunità per la durata di quattro anni, e rieleggibili per altre due legislature consecutive, e
 - c) dai pastori e dalle pastore in servizio nella comunità.
- Per la composizione si tenga conto, nei limiti del possibile, di un'equa rappresentanza linguistica e delle proposte dei circoli.
- I dipendenti della comunità che non siano pastori non possono fare parte del Consiglio di chiesa.

16. Il consiglio di chiesa elegge fra i suoi membri, che non siano pastori, il vicepresidente, il cassiere, il segretario.
17. Il presidente, o per suo incarico un altro membro del consiglio di chiesa, convoca le sedute, predisponendone l'ordine del giorno.
18. Ogni membro del consiglio può chiedere l'iscrizione di argomenti da mettere nell'ordine del giorno della prossima seduta.
19. Le delibere del consiglio di chiesa sono valide se la maggioranza dei membri è presente. E' esclusa la rappresentanza.
Le delibere vengono prese a maggioranza relativa. A parità di voti decide il presidente, in sua assenza il vicepresidente.
20. Il consiglio di chiesa ha, in particolare, i seguenti doveri e competenze:
 - a) predispone l'ordine del giorno dell'assemblea
 - b) propone all'assemblea la nomina o la revoca di un pastore o di una pastora
 - c) provvede all'amministrazione e manutenzione dei beni della comunità e presenta annualmente i consuntivi e preventivi all'assemblea
 - d) effettua i pagamenti correnti e si preoccupa della ricerca dei fondi necessari
 - e) è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi che la comunità istituisce
 - f) nomina e revoca i collaboratori e le collaboratrici e pastori/e supplenti
 - g) delibera spese fuori preventivo fino ad un totale di Fr. 20'000.- e un massimo di Fr. 10'000.- per singolo caso. In caso d'urgenza può deliberare spese oltre questi limiti con una maggioranza dei due terzi. La deliberazione deve essere ratificata in occasione della successiva assemblea generale.
 - h) custodisce l'archivio della comunità
 - i) rappresenta legalmente la comunità mediante la duplice firma del presidente e/o del vicepresidente con il cassiere
21.
 - a) Per determinate attività può costituire commissioni speciali ricorrendo anche a membri della comunità non facenti parte del consiglio di chiesa.
 - b) Se la commissione incaricata trasmette un progetto al consiglio di chiesa, quest'ultimo lo propone senza modifica all'approvazione dell'assemblea generale.
 - c) Se lo ritiene necessario, il consiglio di chiesa può elaborare un controprogetto e presentarlo all'assemblea generale.
22. Il segretario tiene un verbale delle sedute e delle delibere del consiglio di chiesa. Il verbale viene approvato nella seduta successiva.
Ogni membro della comunità può venire a conoscenza delle delibere prese dal consiglio di chiesa.

V. REVISORI DEI CONTI

23. L'assemblea generale elegge con mandato quadriennale rinnovabile due revisori dei conti ed un supplente.
I membri del consiglio di chiesa, i loro parenti e conviventi non possono essere eletti a questo incarico.
24. I revisori verificano la contabilità e i consuntivi e presentano un rapporto scritto all'assemblea.
Essi sono autorizzati a controllare in ogni momento i libri contabili e i relativi documenti.

VI. FINANZE

- 25.** Le entrate della comunità sono costituite dai contributi dei membri o di enti pubblici e privati, collette, lasciti e donazioni, e di redditi di eventuali beni della comunità. Un regolamento d'applicazione emanato dal consiglio di chiesa stabilisce le modalità d'incasso e l'entità dei contributi dei membri.
- 26.** L'anno amministrativo coincide con l'anno civile.
- 27.** I membri non hanno diritto ai beni materiali della comunità. Qualora la comunità dovesse essere liquidata, i suoi beni residui saranno trasmessi alla Chiesa evangelica riformata nel Ticino (CERT).

VII. COMMISSIONE DI RICORSO

- 28.** Eventuali contestazioni tra i membri della comunità e/o i suoi organi o tra organi stessi, sono risolte dalla commissione di ricorso della CERT.
- 29.** Contro le decisioni della commissione di ricorso della CERT è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

Questi statuti sono stati accettati

- a) Dai membri della comunità evangelica riformata di Locarno e dintorni nell'assemblea generale straordinaria del (25 ottobre 1998)**
- b) dal sinodo della CERT nella sua seduta del (14 novembre 1998)**

Questi statuti sono stati ratificati dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino il 31 maggio 2000.

NOTA: DEI PRESENTI STATUTI FA TESTO LA VERSIONE IN LINGUA ITALIANA.

Locarno, 27 ottobre 1998 - Sury